

Dr. Carlo Balmelli, Lugano
Marie-Christine Eisenring, Sion
Prof. Stephan Harbarth, Genf
PD Dr. Stefan Kuster, Zürich
PD Dr. Jonas Marschall, Bern
Dr. Virginie Masserey Spicher, Bern
Prof. Didier Pittet, Genf
Prof. Christian Ruef, Zürich
Prof. Hugo Sax, Zürich
Dr. Matthias Schlegel, St. Gallen
Dr. Alexander Schweiger, Basel
Prof. Nicolas Troillet, Sion
Prof. Andreas Widmer, Basel
Prof. Giorgio Zanetti, Lausanne

Statuto dell'associazione Swissnoso

I. Nome e sede

Art. 1

Nome e sede

Con il nome Swissnoso è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile svizzero, con sede a Zurigo.

II. Fine e obiettivi

Art. 2

Fine e obiettivi

¹ L'associazione ha il fine di ridurre le infezioni nosocomiali in Svizzera.

² L'associazione persegue il suo fine di utilità pubblica attraverso perizie e pareri autorevoli dei suoi soci attivi, la diffusione delle relative informazioni, nonché l'organizzazione di programmi di sorveglianza e di intervento.

³ L'associazione non persegue alcun fine commerciale e non mira a realizzare guadagni.

⁴ Per l'adempimento del suo fine non economico, l'associazione non deve gestire un'impresa in forma commerciale o prendervi parte. In caso contrario è obbligata ad iscriversi nel registro di commercio.

Art. 3

Neutralità

L'associazione è politicamente e confessionalmente neutrale

III. Diritti e doveri dei soci

Art. 4

Categorie di soci

L'associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- soci attivi;
- soci passivi;
- soci onorari

Art. 5

Soci attivi

I soci attivi possono essere persone fisiche, attive nel settore della prevenzione delle infezioni, le quali sono disposte ad impegnarsi a favore del fine e degli obiettivi dell'associazione e possono fornire un contributo, in virtù della loro posizione e della loro esperienza professionale.

Art. 6

Soci passivi

Possono diventare soci passivi tutte le persone fisiche e giuridiche disposte a sostenere finanziariamente l'associazione.

Art. 7

Soci onorari

Le persone che si sono rese particolarmente benemerite dell'associazione possono essere nominate soci onorari su proposta dell'assemblea sociale. I soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci attivi, ma sono esentati dal versamento del contributo annuale ordinario.

Art. 8

Acquisto della qualità di socio

L'assemblea sociale decide sull'ammissione dei soci su proposta della direzione.

Art. 9

Fine della qualità di socio

¹ La qualità di socio termina con la dimissione o l'esclusione.

² La dimissione dall'associazione è possibile in ogni momento e deve avvenire mediante dichiarazione scritta al presidente¹ a destinazione della direzione. Prima della dimissione ogni socio è tenuto a pagare il contributo sociale per l'anno in corso.

³ L'assemblea sociale decide in merito all'esclusione di soci senza indicarne i motivi.

⁴ I soci dimessi o esclusi perdono tutti i diritti nei confronti di Swissnoso e in particolare non hanno alcun diritto sul suo patrimonio o a sue prestazioni.

¹ Negli statuti i termini espressi nel maschile si riferiscono ad ambedue i generi.

IV. Mezzi

	Art. 10
Mezzi	I mezzi finanziari dell'associazione consistono in: <ul style="list-style-type: none">– contributi sociali;– redditi patrimoniali;– proventi derivanti da manifestazioni e attività;– liberalità;– altri proventi.
	Art. 11
Contributi sociali	I contributi annuali dei soci attivi e passivi sono stabiliti annualmente dall'assemblea sociale
	Art. 12
Responsabilità	Per le obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
	Art. 13
Periodo contabile	Il periodo contabile dell'associazione corrisponde all'anno civile.

V. Organizzazione

	Art. 14
Organi	Gli organi dell'associazione sono: <ul style="list-style-type: none">a) l'assemblea sociale;b) la direzione;a) l'organo di revisione.
	A. Assemblea sociale
	Art. 15
Compiti e competenze dell'assemblea sociale	L'assemblea sociale (AS) è l'assemblea di tutti di soci. È l'organo superiore dell'associazione e ha i compiti e le competenze seguenti: <ul style="list-style-type: none">– elezione degli scrutatori;– esame del rapporto annuale;– esame del rapporto dell'organo di revisione e approvazione del conto annuale;– dichiarazione di scarico all'attenzione degli organi di direzione;– fissazione dei contributi annuali;

- approvazione del preventivo (budget);
- elezione del presidente, del responsabile delle finanze e degli altri membri della direzione a scrutinio uninominale;
- elezione dell'organo di revisione;
- disciplinamento del diritto di firma;
- risoluzione sull'ammissione e l'esclusione di soci;
- risoluzione relativa alle onoreficenze;
- risoluzioni su modifiche o completamento di statuti e regolamenti;
- risoluzione sullo scioglimento dell'associazione o sulla sua unione con un'altra associazione;
- risoluzioni relative a tutti gli altri oggetti attribuiti per legge o per volontà statutaria all'AS o che le sono rimesse dalla direzione.

Art. 16

Svolgimento dell'AS

L'AS ordinaria ha luogo una volta all'anno nel corso del primo semestre. Sono indette assemblee sociali straordinarie previa risoluzione dell'AS o della direzione, oppure su richiesta di un quinto dei soci attivi, sempreché tale richiesta sia presentata per scritto alla direzione con l'indicazione dello scopo.

Art. 17

Convocazione dell'AS

L'AS è convocata dalla direzione.

La convocazione avviene mediante una comunicazione scritta con l'indicazione dell'ordine del giorno a tutti i soci e deve pervenire loro al più tardi 20 giorni prima dell'AS ordinaria rispettivamente 10 giorni prima di quella straordinaria.

Art. 18

Presidenza dell'AS

L'AS è diretta dal presidente o da un altro membro della direzione

Art. 19

Risoluzioni dell'AS

¹ L'AS delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei soci attivi.

² I soci attivi e i soci onorari hanno diritto di voto all'AS e sono legittimati a presentare proposte. I soci passivi non hanno diritto di voto, ma sono legittimati a presentare proposte.

³ Per essere valide le elezioni necessitano della maggioranza assoluta, le votazioni della maggioranza relativa degli aventi diritto presenti. Al secondo turno di elezioni decide la maggioranza relativa.

⁴ In caso di parità, il voto del presidente decide.

⁵ Per risoluzioni relative a una nuova votazione su un oggetto già deciso nell'AS in corso, a revisioni di statuti, allo scioglimento dell'associazione o

all'unione con un'altra associazione, è necessaria l'approvazione dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Proposte

⁶ Le proposte dei soci su oggetti che non sono all'ordine del giorno devono essere presentate per scritto al presidente, di norma 10 giorni prima dell'assemblea e possono essere trattate all'AS soltanto previo consenso della maggioranza degli aventi diritto presenti.

⁷ Il presidente mette subito al voto le mozioni d'ordine dopo aver concesso la parola ai loro autori e a eventuali oppositori

Art. 20

Verbale dell'AS

Delle deliberazioni e delle risoluzioni dell'AS deve essere steso un verbale. Il verbale è steso da una persona designata dalla direzione, di norma il segretario, e firmato da quest'ultima e dal presidente

B. Direzione

Art. 21

Composizione

¹ La direzione si compone di almeno cinque membri (presidente, vicepresidente, responsabile delle finanze, segretario, commissario).

² La direzione è eletta dall'AS a scrutinio uninominale per la durata di un anno.

³ Ad eccezione del presidente e del responsabile delle finanze la direzione si autocostruisce

Art. 22

Compiti e competenze della direzione

¹ La direzione gestisce gli affari correnti e rappresenta l'associazione all'esterno. Dispone di tutte le competenze che non sono attribuite per legge o dagli statuti ad altri organi dell'associazione e in particolare ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- pianificazione a medio termine (con un quadro finanziario di 3 anni);
- allestimento del programma di attività e del rapporto annuale;
- allestimento del preventivo e del resoconto;
- gestione delle finanze dell'associazione;
- esecuzione degli statuti e dei regolamenti nonché delle risoluzioni dell'associazione;
- preparazione e convocazione dell'AS;
- promozione dei contatti tra i soci.

² La direzione può istituire commissioni, gruppi di lavoro e di progetto per l'adempimento dei suoi compiti. Essi operano autonomamente nel quadro degli obiettivi fissati dalla direzione e delle sue risoluzioni. Rispondono nei confronti della direzione e fungono da consulenti

Art. 23

Principio del volontariato

I membri del comitato dell'associazione svolgono la loro attività sottoforma di volontariato e hanno esclusivamente diritto al rimborso delle loro spese e dei loro esborsi effettivi. Nel caso di prestazioni particolari di singoli membri del comitato può essere stabilita un'indennità adeguata.

Art. 24

Convocazione della direzione

La direzione si riunisce con una frequenza determinata dall'esigenza degli affari o su richiesta di un terzo dei suoi membri, su invito del presidente che ne indica l'ordine del giorno, il luogo e la data. La convocazione deve aver luogo almeno 5 giorni prima; con il consenso della maggioranza dei membri della direzione, questo termine può, in casi urgenti, essere ridotto.

Art. 25

Risoluzioni della direzione

¹ Per deliberare è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri della direzione. Se è presente solo la metà dei membri, le risoluzioni possono essere prese solo all'unanimità.

² Per deliberare è necessaria la maggioranza semplice. In caso di parità il presidente ha voto preponderante.

³ Su altri oggetti non inclusi nell'ordine del giorno possono essere prese risoluzioni valide all'unanimità solo se sono rappresentati tutti i membri della direzione o se successivamente essi hanno dato il loro esplicito consenso.

Art. 26

Verbale

Delle deliberazioni della direzione deve essere steso un verbale.

C. L'organo di revisione

Art. 27

Composizione e compiti dell'organo di revisione

¹ Quale organo di revisione, l'AS nomina un revisore abilitato o una società di revisione abilitata conformemente alle disposizioni della legge sui revisori. L'organo di revisione esegue una revisione limitata ai sensi dell'art. 727a CO.

² L'organo di revisione viene nominato di volta in volta ogni anno dall'assemblea sociale.

VI. Scioglimento

Art. 28

Scioglimento e unione

¹ L'AS può deliberare lo scioglimento dell'associazione. A questo scopo deve essere convocata una speciale AS. La liquidazione è eseguita dalla direzione, se l'AS non incarica espressamente dei liquidatori. Le competenze dell'AS rimangono pienamente in vigore anche durante la liquidazione.

² In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione passa alla «Società Svizzera d'Igiene Ospedaliera» o a una istituzione di utilità pubblica o di interesse pubblico, se possibile con la medesima destinazione.

³ Se l'associazione si scioglie unendosi con un'altra associazione, l'AS stabilisce i dettagli delle modalità su proposta della direzione.

VII. Disposizione finale

Art. 29

Entrata in vigore

I presenti statuti sostituiscono quelli del 16 maggio 2012 e entrano in vigore con risoluzione dell'assemblea dei soci del 15 dicembre 2017 con effetto immediato.

Berna, 15 dicembre 2017

Il presidente:

Il segretario:

Prof. Dr. med. Andreas Widmer

Prof. Dr. med. Giorgio Zanetti